

**N. 03840/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 676 del 2013, proposto da:
Cassio Izzo, Monica Del Bene, Concetta Cristina Birnardo,
Mariangela Mingione, Rosa Gruosso, Silvio Napolitano, Antonella
Riccio, Angelo Giuliano, Serena Bello, Emiliana Di Girolamo,
Vincenzo Cogliano, Gerarda Grazia Ragazzo, Daniela Antinolfi,
Teresa Fiore, Matrona Di Nardo, Carolina Piccolo, Attilia Romano,
Antonietta Tamburrini, Raffaella Massimo, Elenrosa Lusi, Anna
Maria Messuri, Giovanna Mirabella, Anna Maria Carrino, Assunta
Santoro, Daniela Di Rubba, Fabiana De Gennaro, Umberto Della
Rocca, Nadia Capparella, Caterina Celato, Annalisa Ferraro, Michela
Fabozzi, Italia Diana, Roberta Popoli, Rosaria Margherita Pezzella,
Giovanna Schiavone, Teresa Schiavone, Luisa Cantile, Maria Teresa
Di Bernardo, Pasqualina Vittoria Iuliano, Giovanni De Simone,

Paola Altieri, Maria Antonia Romanucci, Teresa Romanucci, Lucia Fazzino, Maria Martino, Carmelina Bovenzi, Nicoletta Zacchia, Achille Zona, Lisa Antropoli, Giovanna Del Vecchio, Ersilia Natascia Paparcone, Maria Neve Manganiello, Angelina Vivona, Alessandra Santoro, Concetta Iovanella, Pasquale Russo, Adele Di Caprio, Giuseppina Di Nardo, Pasqualino Vito, Antonietta Marino, Giuseppa Matrullo, Rosaria Matrullo, Antonella Orefice, Teresa De Cicco, Luisa D'Antonio, Concetta Tagliafierro, Melania Palacchino, Maria Alessandra Russo, Eva Russo, Rosa Silvestro, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Rosario De Crescenzo, Giuseppe Di Fratta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Luigi Bosco in Roma, piazza Digione, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t. gli Uffici Scolastici Regionali per la Campania, per il Lazio, per il Piemonte, per la Puglia, laSovrintendenza Scolastica per la Provincia Autonoma di Bolzano in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

per l'annullamento

del Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente a oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale

docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, prevede che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette,

del decreto prot. A00DRCA uff. dir. 519/U del 10 gennaio 2013 con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha ammesso alle prove scritte del concorso in oggetto i concorrenti inseriti nell'allegato elenco, limitatamente alla parte in cui non risultano ammessi e inseriti anche gli odierni ricorrenti;

del decreto prot. n. 285 del 10 gennaio 2013 con cui l'USR per il Piemonte ha ammesso alle prove scritte del concorso i concorrenti inseriti nell'allegato elenco, nella parte in cui non risulta inserita la candidata Gruosso Rosa odierna ricorrente,

degli ulteriori decreti ed elenchi degli ammessi alla prova scritta, ignoti data e numero, adottati dagli UU.SS.RR. per il Lazio, per la Puglia redatti all'esito della prova preselettiva, nella parte in cui non risultano inseriti gli odierni ricorrenti e segnatamente: il candidato Napolitano Silvio in riferimento all'elenco per la Puglia; i candidato Di Nardo Matrona, Zacchia Nicoletta, Matrullo Rosaria in riferimento all'elenco per il Lazio; nonché decreto ed elenco adottato dalla Sovrintendenza scolastica per la Provincia Autonoma di Bolzano, ignoti data e numero, nella parte in cui non risulta tra gli ammessi alla successiva prova la candidata Altieri Paola, odierna

ricorrente;

dei provvedimenti ulteriori, ignoti data e numero, con i quali gli odierni ricorrenti non sono stati ammessi alla prova scritta del concorso in oggetto

del giudizio di non idoneità espresso al termine della prova preselettiva nei confronti dei ricorrenti per non avere i medesimi conseguito il punteggio minimo di 35/50 come previsto dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale e per la declaratoria del diritto

dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva alle prove scritte per il reclutamento del personale docente per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di Sovrintendenza Scolastica per la Provincia Autonoma di Bolzano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate in data 16 gennaio 2013 e depositato il successivo 23 gennaio, espongono i ricorrenti che essendo in possesso dei requisiti per partecipare al concorso a cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con il d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 hanno preso parte alla prova preselettiva conseguendo un punteggio uguale o superiore a 30,50 ma inferiore alla soglia dei 35/50 ($=7/10$) che ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Bando oggi pure impugnato consente l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.

2. Impugnano dunque l'esclusione pure ricevuta deducendo l'unica articolata doglianza di violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost, violazione e falsa applicazione dell'art. 400, comma 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2 bis e 8 del d.P.R. n. 487/1994 ed eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta.

3. Concludono con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

4. L'Amministrazione si è costituita in giudizio contestando l'unica articolata censura e rassegnando conclusioni opposte a quelle dei

ricorrenti.

5. Alla Camera di Consiglio del 7 febbraio 2013 l'istanza cautelare è stata accolta.

6. Con ordinanza presidenziale è stato chiesto al Ministero dell'istruzione di precisare quale fosse la posizione dei ricorrenti in seno alle graduatorie e nel caso in esame hanno risposto l'USR per il Lazio, quello della Puglia e la Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di Bolzano.

7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 aprile 2014, alla quale il Collegio ha disposto come segue.

8. In via preliminare all'esito dell'istruttoria svolta, va rilevato che il ricorso è divenuto improcedibile per i ricorrenti Altieri Paola, Di Nardo Matrona, Zacchia Nicoletta, Matrullo Rosaria, Martino Maria e Napolitano Silvio in quanto rispettivamente la Sovrintendenza Scolastica di Bolzano, l'USR Lazio e l'USR Puglia hanno rilevato che pur ammessi con riserva al prosieguo delle prove scritte o non le avevano superate o pur avendole superate, non si erano presentati alle prove pratiche.

Poiché allo stato, non risulta che i detti ricorrenti abbiano impugnato tali esiti, va, dunque disposto come sopra nei loro confronti, tenendo presente che la bocciatura alle prove scritte si pone come atto autonomamente lesivo rispetto alla esclusione dalle prove preselettive che pure i ricorrenti hanno superato mediante provvedimento giurisdizionale, e richiede dunque l'impugnativa

espressa, il cui mancato esperimento rende il ricorso proposto avverso la sola esclusione improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei confronti dei ridetti interessati.

9. Nei confronti di tutti gli altri ricorrenti ed in particolare della ricorrente Schiavone Giovanna per la quale l'USR Puglia ha dichiarato che risulta inserita nella graduatoria di merito per la scuola dell'Infanzia al posto 151 con punti 73,50, permane l'interesse alla pronuncia.

Al riguardo tuttavia il ricorso non è ancora maturo per la decisione.

Ai fini del decidere, infatti, si rende necessario conoscere la posizione dei ricorrenti in seno alle graduatorie definitive, circostanza questa in ordine alla quale l'istruttoria ha dato l'esito parziale sopra riportato.

Avuto riguardo alla giurisprudenza sulla impugnazione dell'esclusione e delle graduatorie definitive di un concorso (di recente: TAR Sicilia, Palermo, III, 27 gennaio 2014, n. 274; C. Stato, sezione V, 9 marzo 2012, n. 1347), il Collegio dunque dispone che parte ricorrente renda nota la sua posizione nell'ambito della/e graduatorie e per le classi di concorso cui ha partecipato, che renda noto altresì la sussistenza dell'eventuale riserva nella graduatoria apposta alla sua posizione e che rappresenti, quindi, la permanenza dell'interesse a coltivare il gravame.

A tali incombenzi dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, dando notizie anche via FAX.

10. Qualora parte ricorrente conservi interesse alla coltivazione del gravame e ritenga la necessità di impugnare atti ulteriori oltre l'esclusione principalmente impugnata, sempre se sia nei termini, il Collegio ritiene sin da ora di autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici

proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della

presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 giorni (quindici) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

11. Conclusivamente il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse per i ricorrenti Altieri Paola, Di

Nardo Matrona, Zacchia Nicoletta, Matrullo Rosaria, Martino Maria e Napolitano Silvio in quanto non hanno superato le prove scritte relative alle classi di concorso cui hanno partecipato, come emerge dalle relazioni dell'USR per il Lazio del 7 febbraio 2014 per Di Nardo Matrona, per Zacchia Nicoletta e per Matrullo Rosari; dalla relazione dell'USR Puglia per Martino Maria e per Napolitano Silvio. Va disposta l'istruttoria di cui sopra da adempiere da parte dei rimanenti ricorrenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; e va disposta l'integrazione del contraddittorio nei termini pure sopra indicati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nei confronti dei ricorrenti Altieri Paola, Di Nardo Matrona, Zacchia Nicoletta, Matrullo Rosaria, Martino Maria e Napolitano Silvio;
 - ordina ai restanti ricorrenti di adempiere ai sopraindicati incombenzi istruttori in motivazione indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e per il resto dispone come in motivazione indicato in ordine all'integrazione del contraddittorio.
- Rinvia ogni decisione in rito, nel merito ed in ordine alle spese alla

pubblica udienza del 20 novembre 2014.

Spese compensate per tale fase del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Giuseppe Chine', Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)